



Allegato al Verbale del Consiglio di corsi di studio aggregato del 23 marzo 2022

Allegato al Verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management del 23 marzo 2022

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN MONETA, FINANZA E RISK MANAGEMENT

Classe di Laurea LM-56 Scienze dell'economia (ex DM 270/04)

(Ciclo di studio che inizia nell'a.a. 2022-2023)

(Approvato dal CCSA in Economia e Management nella seduta del 23 marzo 2022)

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento in Economia e Management nella seduta del 23 marzo 2022)

(Emanato con D.R. n. 448/2022 del 24/05/2022)



Il Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, secondo il corrispondente ordinamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli allievi e si articola in:

Art. 1. Presentazione del corso di studio.....	1
Art. 2. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.....	1
Art. 3. Risultati di apprendimento attesi.....	1
Art. 4. Profili professionali e sbocchi occupazionali	3
Art. 5. Requisiti per l'ammissione al corso di laurea e modalità di accesso e verifica.....	3
Art. 6. Il credito formativo universitario	5
Art. 7. Attività formative	6
Art. 8. Organizzazione del corso	6
Art. 9. Modalità di frequenza	8
Art. 10. Altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti.....	8
Art. 11. Attività di orientamento e tutorato	8
Art. 12. Ricevimento studenti	9
Art. 13. Sbarramenti e propedeuticità.....	9
Art. 14. Obsolescenza, decadenza e termine di conseguimento del titolo di studio.....	9
Art. 15. Distribuzione delle attività formative e appelli d'esame nell'anno, le sessioni d'esame e le modalità di verifica del profitto	9
Art. 16. Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle certificazioni linguistiche....	12
Art. 17. Modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti	12
Art. 18. Prova finale.....	13
Art. 19. Diploma Supplement.....	14
Art. 20. Riconoscimento dei crediti formativi universitari	15
Art. 21. Modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio.....	15
Art. 22. Ammissione a singoli insegnamenti.....	15
Art. 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica.....	15
Art. 24. Consiglio del corso di studi e suoi organi.....	16
Art. 25. Sito Web	16
Art. 26. Rinvio ad altre fonti normative	17
Art. 27. Entrata in vigore.....	17



Art. 1. Presentazione del corso di studio

Il corso di studio in Moneta, finanza e risk management ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione nelle aree della analisi, misurazione, valutazione e copertura dei rischi derivanti dalle dinamiche dei mercati monetari e finanziari. Esso offre gli strumenti teorico-interpretativi necessari per affrontare l'analisi e la gestione dei rischi economici e finanziari che incidono sull'attività delle banche, degli investitori istituzionali e sull'area finanza delle imprese operanti in settori non finanziari.

Art. 2. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Il corso di studio si pone i seguenti obiettivi formativi specifici:

- sviluppare le capacità logiche che consentono di interpretare e comprendere i fenomeni monetari e finanziari (nazionali e internazionali) e i processi di innovazione finanziaria che incidono sulla manifestazione dinamica dei rischi economici e finanziari;
- ottimizzare le competenze specialistiche funzionali all'analisi in ottica *risk adverse* del funzionamento e della performance dei mercati finanziari e del profilo di rischio delle banche, degli investitori istituzionali, degli altri intermediari finanziari e assicurativi e dell'area finanza delle imprese industriali e commerciali;
- completare una formazione interdisciplinare di carattere economico, quantitativo e aziendale finalizzandola alla gestione e alla copertura dei rischi che incidono sia sulla attività degli intermediari finanziari e assicurativi sia sulle scelte delle imprese non finanziarie. Il sistematico approccio alla misurazione dei rischi di mercato e di quelli di credito, unitamente alla valutazione delle performance e al *pricing* delle attività contrattate sui mercati finanziari, in un'ottica coerente con le logiche risk management, costituiscono quindi gli ambiti formativi fondamentali della laurea magistrale in Moneta, finanza e risk management, per il cui raggiungimento si rivela indispensabile acquisire una elevata padronanza delle più avanzate metodologie teoriche sviluppate al riguardo in ambito economico, quantitativo e aziendale.

Art. 3. Risultati di apprendimento attesi

Il corso di studio in Moneta, finanza e risk management si propone il raggiungimento dei risultati di apprendimento di seguito indicati.

3.1 Conoscenza e comprensione (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

Al termine del percorso di studi della laurea magistrale in Moneta, finanza e risk management gli studenti devono avere raggiunto un adeguato livello di approfondimento teorico e metodologico relativamente:

- alla conoscenza approfondita dei metodi quantitativi finalizzati alla elaborazione dei principali modelli di misurazione dei rischi di mercato, del rischio di credito e del capitale a rischio che essi comportano;
- alla conoscenza dei principali processi di risk management nell'ambito della scelta degli investimenti, dell'asset management, della gestione degli intermediari finanziari e assicurativi e della gestione finanziaria aziendale;
- alla capacità di adottare un approccio interdisciplinare di tipo economico, quantitativo e aziendale per la gestione di detti rischi e per la definizione delle politiche di hedging finanziario dei medesimi;



- alla capacità critica di valutare i problemi connessi alla implementazione di procedure finalizzate alla creazione di sistemi integrati di risk management;
- le verifiche in itinere dei risultati di apprendimento si prefiggono di accertare sia le conoscenze acquisite sia la capacità di selezionare autonomamente i presupposti teorici, gli strumenti analitici e le soluzioni operative di volta in volta più appropriati.

3.2 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

L'approfondimento delle conoscenze specialistiche in ambito economico, quantitativo e aziendale consente ai laureati in Moneta, finanza e risk management di affrontare con adeguata autonomia e capacità critica le problematiche connesse con l'individuazione e l'implementazione dei sistemi di risk management, la misurazione e la valutazione dei rischi economici e finanziari, nonché le scelte di gestione dei medesimi.

Per favorire lo sviluppo delle capacità di applicazione, il percorso formativo prevede, accanto alle lezioni frontali, esercitazioni in aule informatiche, discussioni di casi, incontri con imprenditori, manager e professionisti.

3.3 Autonomia di giudizio (MAKING JUDGEMENTS)

I laureati in Moneta, finanza e risk management sono in grado di gestire in modo autonomo le informazioni che definiscono il profilo di rischio dei mercati, degli strumenti e degli operatori finanziari, siano esse di natura pubblica o privata a elevato o contenuto valore aggiunto. L'autonomia di giudizio che ne deriva può consentire loro di partecipare non solo all'assunzione di decisioni di carattere gestionale relative alla valutazione dei rischi da assumere, ma anche di concorrere attivamente alla definizione delle scelte strategiche collegate con l'attivazione, l'ampliamento o l'integrazione dei sistemi di risk management.

Gli obiettivi sono perseguiti attraverso l'inserimento nelle diverse attività formative (attività didattiche d'aula e di laboratorio, esperienze formative esterne, preparazione alla redazione della tesi di laurea) dello studio di casi concreti, di momenti di riflessione critica su problemi e di progetti sul campo. Il raggiungimento degli obiettivi formativi è verificato nell'ambito della valutazione finale delle varie attività formative.

3.4 Abilità comunicative (COMMUNICATION SKILLS)

I laureati in Moneta, finanza e risk management acquisiscono competenze che li pongono in grado:

- di comunicare in modo adeguato ed efficace a interlocutori specialisti e non specialisti le informazioni concernenti le tematiche dei rischi economici e finanziari e la loro incidenza sulle dinamiche dei mercati, sulle scelte aziendali, sulle valutazioni di performance e sulla adeguatezza dei capitali allocati per la loro copertura;
- di esprimere in relazioni, rapporti e presentazioni a destinatari specialisti, concetti avanzati e argomentazioni articolate concernenti i modelli e i processi di risk management.

Le abilità comunicative sono sviluppate particolarmente in occasione delle attività formative che prevedono la preparazione e la presentazione orale di relazioni e documenti scritti. L'acquisizione di tali abilità avviene, inoltre, tramite l'attività svolta dallo studente per la preparazione della tesi di laurea, la discussione della medesima e in occasione dei tirocini stage offerti.

3.5 Capacità di apprendimento (LEARNING SKILLS)

I laureati in Moneta, finanza e risk management sviluppano elevate capacità di apprendimento che consentono loro sia di continuare in modo autonomo nella auto-formazione e nella ricerca, sia di



affrontare su basi avanzate l'ulteriore formazione universitaria nell'ambito di master e dottorati di ricerca. Gli obiettivi sono perseguiti in particolare attraverso le attività didattiche di aula e di laboratorio, le esercitazioni e la predisposizione dei connessi elaborati, la progettazione e la realizzazione della ricerca finalizzata alla preparazione della tesi di laurea.

Il raggiungimento degli obiettivi è verificato nell'ambito della valutazione delle singole attività formative e da ultimo della prova finale rappresentata dalla discussione della tesi di laurea.

Art. 4. Profili professionali e sbocchi occupazionali

Il corso di studio in Moneta, finanza e risk management è finalizzato alla preparazione di specialisti che dispongono delle conoscenze metodologiche e delle abilità necessarie per impostare e sviluppare una efficace analisi dei rischi nell'ambito degli operatori finanziari e non finanziari.

4.1 Funzione in un contesto di lavoro

Le principali funzioni dei laureati magistrali in Moneta, finanza e risk management attengono allo svolgimento di attività nell'ambito dell'impostazione e lo sviluppo di una efficace analisi dei rischi con riguardo alle varie tipologie di operatori finanziari e non finanziari nei quali le misurazioni, le valutazioni delle performance e l'allocazione del capitale a rischio fanno parte integrante del processo produttivo aziendale.

4.2 Competenze associate alla funzione

Il laureato magistrale in Moneta, finanza e risk management dispone di conoscenze approfondite dei metodi quantitativi finalizzati alla elaborazione dei principali modelli di misurazione dei rischi di mercato, del rischio di credito e del capitale a rischio che essi comportano. Possiede, inoltre, adeguata conoscenza dei principali processi di risk management nell'ambito della scelta degli investimenti, dell'asset management, della gestione degli intermediari finanziari e assicurativi e della gestione finanziaria aziendale. Dispone, infine, della capacità critica di valutare i problemi connessi alla implementazione di procedure finalizzate alla creazione di sistemi integrati di risk management.

4.3 Sbocchi professionali

Gli ambiti occupazionali dei laureati in Moneta, finanza e risk management fanno riferimento agli enti e alle imprese non finanziarie caratterizzati da elevata complessità, alle banche, agli investitori istituzionali, alle imprese di assicurazione, agli altri intermediari finanziari e di mercato mobiliare, nonché all'offerta professionale e autonoma di servizi di consulenza finanziaria.

Secondo la classificazione Istat, il corso prepara alle professioni di:

1. Specialisti in contabilità - (2.5.1.4.1);
2. Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3).

Art. 5. Requisiti per l'ammissione al corso di laurea e modalità di accesso e verifica

5.1 Per essere ammessi al Corso di studio in Moneta, finanza e risk management occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

5.2 L'accesso al Corso di studio presuppone il possesso di requisiti curricolari e la verifica della personale preparazione.

5.2.1 Per quanto riguarda i primi, è necessario aver acquisito un numero minimo di 55 crediti formativi universitari, nell'ambito di specifici gruppi di settori scientifico-disciplinari che fanno riferimento a cinque



ambiti: aziendale, economico, quantitativo, giuridico, linguistico. Il peso di ciascun ambito disciplinare è così determinato:

- 21 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; ING-IND/16; ING-IND/35;
- almeno 9 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05; SECS-P/06; SECS-P/12; SPS/09;
- almeno 16 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: INF/01; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/09; MAT/05; MAT/06; MAT/08;
- almeno 9 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/09.

È inoltre richiesta una certificazione nella lingua inglese (fra quelle previste dal Dipartimento) oppure almeno tre crediti formativi acquisiti in uno specifico insegnamento (settore scientifico-disciplinare L-LIN/12). Il requisito relativo alla conoscenza della lingua inglese si può considerare automaticamente posseduto dagli studenti che abbiano frequentato un corso di studio triennale o magistrale erogato in lingua inglese.

È prevista una tolleranza di 6 crediti formativi sulla verifica dei requisiti curriculari minimi purché l'ambito sia presente secondo quanto indicato al precedente punto 5.2.1.

Al fine della verifica dei requisiti curriculari minimi, possono essere utilizzati anche i crediti formativi acquisiti in precedenti lauree magistrali, lauree quadriennali e master universitari e risultanti dal certificato di laurea. I crediti utilizzati per raggiungere i requisiti curriculari minimi non potranno essere utilizzati per richiedere l'abbreviazione della carriera.

Il CCSA potrà valutare, attraverso una specifica Commissione e su istanza scritta dell'interessato/a, il contenuto di insegnamenti afferenti a settori scientifico-disciplinari non previsti nell'elenco precedente, al fine di valutarne equipollenza.

5.2.2 I requisiti curriculari elencati al precedente punto 5.2.1 si applicano a qualsiasi laureato triennale italiano, indipendentemente dalla classe di laurea e dall'Ateneo. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, il compito di verifica dei requisiti di accesso è attribuito ad una commissione designata dal Consiglio di corsi di studio aggregato, la quale effettuerà la verifica del soddisfacimento dei requisiti curriculari e della personale preparazione che si intende raggiunta nel caso in cui il candidato abbia conseguito un voto di laurea di primo livello maggiore o uguale a 85 su 110 (ovvero 77 su 100).

5.3 L'ammissione al Corso di studio in Moneta, finanza e risk management dei candidati con titolo di studio conseguito in Italia e in possesso dei requisiti minimi curriculari può avvenire solo previa verifica della personale preparazione. A tal fine, i candidati sono tenuti a sostenere e superare una prova di ammissione che si svolgerà all'inizio di ciascun anno accademico. Le modalità della prova sono determinate con delibera del Consiglio di corsi di studio aggregato. Il superamento di tale prova consente l'immatricolazione nello stesso anno accademico o in quello immediatamente successivo.

5.4 Il Consiglio di corsi di studio aggregato può stabilire di esonerare dall'obbligo di sostenere la prova (ammissione diretta al Corso di studio in Moneta, finanza e risk management), in quanto riconosciuti in possesso di adeguata personale preparazione, quegli studenti che abbiano conseguito uno dei titoli di studio previsti dal presente articolo con votazione non inferiore a 95/110. Nel caso di candidati già in



possesso di altra laurea magistrale, ai fini dell'ammissione al corso di studio, può essere presa in considerazione la votazione ottenuta in tale laurea. Nel caso di candidati in possesso di diploma universitario di durata triennale conseguito in Italia, la prova di ammissione è comunque obbligatoria, indipendentemente dalla votazione conseguita. La laurea quadriennale, ai soli fini della verifica della personale preparazione, è equiparata alla laurea di primo livello.

5.5 Possono preimmatricolarsi "in ipotesi" per successiva "Immatricolazione in corso d'anno" al corso di studio in Moneta, finanza e risk management anche gli studenti iscritti ai corsi di studio che non abbiano ancora conseguito il titolo previsto per l'iscrizione, purché abbiano terminato gli esami del corso di studio triennale e siano in debito del solo stage e dell'esame di laurea. Lo studente può volontariamente decidere di non sostenere la prova di ammissione nel caso in cui ritenga che, al momento dell'effettiva immatricolazione al corso di studio magistrale, sarà in grado di soddisfare il criterio di esenzione previsto. L'iscrizione sotto condizione perderà efficacia qualora lo studente non consegua il titolo nelle sessioni che si svolgono entro il 31 dicembre, considerate a tal fine sessioni straordinarie dell'anno accademico precedente.

5.6 I candidati in possesso di titolo di accesso conseguito all'estero presentano domanda di pre-valutazione tramite apposite procedure online, attivate dagli uffici di Segreteria studenti anticipatamente rispetto a quelle riservate a possessori di titolo ottenuto in Italia.

La commissione incaricata della pre-valutazione verificherà il rispetto dei requisiti curricolari e di personale preparazione, nonché, in collaborazione con l'Ufficio ammissione studenti internazionali, la validità e conformità del titolo, che dovrà rispettare i seguenti parametri

- deve essere comparabile al primo ciclo QF-EHEA
- deve richiedere per l'accesso un percorso di almeno 12 anni di scolarità
- deve essere stato emesso da un'università o da un istituto di formazione superiore ufficialmente accreditato nel sistema formativo estero
- deve consentire, nel sistema di istruzione che lo ha rilasciato, il proseguimento degli studi universitari a un livello comparabile al secondo ciclo QF-EHEA

La delibera del Consiglio di Corso di Studio a seguito di pre-valutazione positiva abilita il candidato all'immatricolazione, purché vengano completate le prescritte procedure amministrative e siano consegnati all'Ufficio ammissione studenti internazionali validi documenti originali di studio, come indicato nel Regolamento studenti art. 10.

5.7 Le procedure di ammissione di studenti in possesso di titolo conseguito all'estero sono disciplinate dalle norme di legge, dalle indicazioni ministeriali e dai regolamenti di Ateneo.

In particolare il Ministero dell'Università e della Ricerca emette indicazioni annuali relative all'ammissione dei candidati non-comunitari residenti all'estero.

Tali norme stabiliscono anche le modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana ove detta verifica sia richiesta e le condizioni di esonero.

Art. 6. Il credito formativo universitario

6.1 L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

6.2 Per il conseguimento della laurea magistrale in Moneta, finanza e risk management, è richiesta l'acquisizione di 120 crediti formativi complessivi in due anni di corso.

6.3 Ad ogni credito formativo corrisponde, come previsto dall'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo, un impegno complessivo dello studente di 25 ore così articolate: *a)* almeno 6 ore e non più di 12 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; *b)* le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25, sono dedicate allo studio individuale e/o assistito all'interno della struttura didattica.

Art. 7. Attività formative

7.1 Il percorso formativo del corso di studio in Moneta, finanza e risk management è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

7.2 Gli insegnamenti del corso di studio offrono agli studenti le seguenti principali forme di attività didattiche: lezioni, esercitazioni, tirocini, seminari, attività di laboratorio, visite guidate.

7.3 Agli insegnamenti impartiti nel corso di studio sono attribuiti normalmente 6, 9 oppure, per i corsi integrati, 12 crediti formativi, a cui corrispondono rispettivamente 40 ore, 60 ore oppure 80 ore di lezione. Gli insegnamenti articolati su 80 ore di lezione possono essere svolti sull'arco di due quadrimestri. Le lezioni possono essere affiancate, dove opportuno, da esercitazioni, per un numero massimo di ore di norma pari alla metà del numero di ore di lezione. Per ciascun insegnamento, è assicurata la coerenza tra i carichi didattici ed i crediti formativi assegnati.

7.4 Gli insegnamenti del corso di studio sono articolati in due periodi didattici quadrimestrali. Un eventuale ulteriore periodo, collocato al termine del secondo quadrimestre, può essere dedicato ad attività di recupero e di approfondimento. Il calendario delle relative attività è stabilito annualmente dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

7.5 Al fine di offrire un migliore servizio didattico, il Consiglio di corsi di studio aggregato può stabilire la suddivisione degli insegnamenti in corsi paralleli in base alla numerosità degli studenti.

7.6 Sul sito web del Dipartimento di Economia e Management e sul Portale di Ateneo, gli studenti possono trovare le informazioni relative agli insegnamenti, agli eventuali moduli didattici che li compongono e ai relativi scopi e programmi, nonché agli orari di ricevimento dei docenti, unitamente ad ogni altra utile comunicazione.

Art. 8. Organizzazione del corso

8.1 Il piano di studi del corso di studio in Moneta, finanza e risk management prevede gli insegnamenti seguenti:

Settore Scientifico	Insegnamenti	Cfu
	I anno	63
SECS-P/11	Asset management e investitori istituzionali	9
SECS-P/02	Derivati e gestione dei rischi	6
SECS-P/11	Gestione dei rischi bancari (Economia della banca e gestione dei rischi + Rischi di credito)	12
SECS-S/06	Metodi matematici e informatica per la finanza (Informatica per la finanza + Metodi matematici per la finanza)	12
SECS-P/01	Moneta e finanza	9
SECS-P/02	Rischi di mercato azionario e obbligazionario	9

	Insegnamento a scelta	6
	II anno	57
SECS-P/07	Analisi di bilancio e comunicazione finanziaria	9
SECS-P/01	Crisi finanziarie	6
IUS/04	Diritto bancario e finanziario	6
SECS-P/05	Econometria dei mercati finanziari	6
SECS-S/01	Statistica per il risk management	6
	Insegnamento a scelta	6
SECS-S/06 SECS-P/11 SECS-S/06	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro: Laboratorio di assicurazione contro i danni <i>oppure</i> Laboratorio di capital allocation <i>oppure</i> Laboratorio di Python per la finanza	2
	Tesi di laurea	16
	Totale	120

8.2 Nella pagina web dedicata alla didattica del Dipartimento di Economia e Management sono specificati il docente dell'insegnamento, gli eventuali moduli didattici che compongono l'insegnamento, nonché obiettivi e programmi analitici.

8.3 Gli aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti impartiti nel corso di studio sono disposti nel Manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di corsi di studio aggregato.

8.4 Lo studente può liberamente selezionare "Insegnamenti a scelta" anche per un valore maggiore di 12 crediti formativi, ma non eccedente 18. In tal caso, è fatto obbligo allo studente di sostenere tutti gli esami aggiuntivi scelti, i quali vanno considerati come soprannumerari e quindi saranno integralmente computati nella determinazione della media di laurea. Sempre nell'ambito della scelta libera e per evitare duplicazioni, lo studente non può scegliere un insegnamento da 6 crediti formativi parte di un corso integrato da 12 crediti presente nel proprio piano di studi.

8.5 Lo studente, iscritto all'ultimo anno di corso, può iscriversi ad esami extracurricolari fino ad un massimo di 18 crediti formativi. Nel caso in cui lo studente decidesse di iscriversi ad un esame extracurricolare, tale esame sarà comunque sempre considerato come tale e non potrà concorrere alla formazione dei crediti formativi necessari al conseguimento della laurea e sarà escluso dal calcolo della media ponderata. Non possono essere scelti come extracurricolari gli esami obbligatori previsti dal piano di studio; inoltre lo studente non potrà scegliere come extracurricolare un insegnamento attivato nei corsi di studio triennali.

Ai fini dell'iscrizione agli esami extracurricolari lo studente deve presentare una richiesta opportunamente motivata indirizzata al Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato.

8.6 Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio, è possibile il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti, ma tale riconoscimento è subordinato alla verifica dell'equipollenza con gli insegnamenti impartiti nel corso di studio da parte del Consiglio di corsi di studio aggregato.

8.7 All'atto dell'immatricolazione, sia gli studenti a tempo pieno sia gli studenti a tempo parziale devono iscriversi agli insegnamenti del primo anno, definiti nel Manifesto degli studi.



Art. 9. Modalità di frequenza

9.1 Eventuali obblighi di frequenza

9.1.1 Per gli studenti non sono previsti obblighi di frequenza, per gli insegnamenti contemplati nel Piano di studi.

9.1.2 Lo studente che intende frequentare è tenuto a seguire le lezioni e, conseguentemente, a sostenere l'esame con il docente al quale è assegnato in funzione della suddivisione per lettera alfabetica. Fermo restando che i docenti di insegnamenti sdoppiati o triplicati sono tenuti a concordare il relativo programma, eventuali cambi di docente possono essere autorizzati, solo per motivate e documentate ragioni di salute o di lavoro, dal Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato.

9.1.3 I docenti possono prevedere programmi differenziati a seconda della frequenza.

9.2 Eventuali insegnamenti a distanza

Il corso di studi può utilizzare sistemi di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dal piano di studio.

9.3 Studenti a tempo parziale

Il corso di studio prevede percorsi formativi per studenti part-time in ottemperanza all'art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per la frequenza dei Corsi a Tempo Parziale.

9.3.1 Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che – per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri giustificati motivi personali, tra cui lo sport professionistico – non possono frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione. Gli studenti che hanno già superato la durata normale del proprio corso di studi non possono optare per l'iscrizione a tempo parziale. Per gli altri studenti, l'opzione è consentita in qualsiasi anno di corso, mentre il cambio di opzione, per il ritorno al tempo normale, è possibile solo dopo la frequenza di due anni a tempo parziale.

9.3.2 Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la frequenza ai corsi a tempo parziale, è prevista una riduzione della contribuzione studentesca.

9.3.3 La durata del corso di studi prevista per il conseguimento del titolo da parte degli studenti a tempo parziale è pari a 4 anni. Per ognuno di tali anni, gli studenti potranno acquisire un numero di CFU pari alla metà di quelli previsti per lo studente a tempo pieno, nel rispetto delle annualità e delle acquisizioni di frequenza previste dal Piano di studi.

9.3.4 Lo studente a tempo parziale è considerato in corso oltre la durata normale del corso di studio a cui è iscritto fino a 4 anni accademici.

Art. 10. Altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti

Gli studenti sono tenuti a controllare la corrispondenza ricevuta all'indirizzo di posta elettronica a loro assegnato dall'Ateneo, all'atto dell'immatricolazione, in quanto canale ufficiale di comunicazione con il corso di studi.

Per ogni altra disposizione, si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento Studenti.

Art. 11. Attività di orientamento e tutorato

L'Università promuove un servizio di orientamento finalizzato a fornire strumenti per accedere alle informazioni relative al corso di studio, alle attività formative, agli strumenti di valutazione della



preparazione iniziale e alle opportunità di autovalutazione, alle opportunità di studio all'estero e alle possibilità di occupazione o di prosecuzione degli studi in altri programmi formativi.

Il corso di studio utilizza il servizio di tutorato previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Attività di tutorato studentesco a cui si rimanda.

Art. 12. Ricevimento studenti

Ogni docente del corso di studio è tenuto ad assicurare il ricevimento degli studenti in modo continuativo ed adeguato.

Art. 13. Sbarramenti e propedeuticità

13.1 Sbarramenti

Non sono previsti sbarramenti.

13.2 Propedeuticità

Pur suggerendo il rispetto delle propedeuticità consigliate nei programmi dei corsi, che costituiscono un requisito sostanziale all'efficace frequenza dei corsi che le prevedono, tali propedeuticità non costituiranno impedimento formale per l'iscrizione agli insegnamenti ed ai relativi esami.

Art. 14. Obsolescenza, decadenza e termine di conseguimento del titolo di studio

L'obsolescenza, la decadenza e il termine di conseguimento del titolo di studio sono disciplinate dal Regolamento Studenti a cui si rimanda.

Art. 15. Distribuzione delle attività formative e appelli d'esame nell'anno, le sessioni d'esame e le modalità di verifica del profitto

15.1 Il calendario didattico è articolato secondo due periodi didattici, denominati "quadrimestri". Per ogni insegnamento quadrimestrale, sono previsti sei appelli la cui collocazione all'interno del calendario didattico, per ciascun anno accademico, viene definita da parte del Consiglio di corsi di studio aggregato, garantendo un'equilibrata distribuzione temporale degli appelli stessi ed evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione.

Le sessioni d'esame previste sono le seguenti:

- sessione di dicembre-febbraio, tre appelli per gli insegnamenti collocati nel primo quadrimestre e due appelli per tutti gli altri insegnamenti;
- sessione di giugno-luglio, tre appelli per gli insegnamenti collocati nel secondo quadrimestre e due appelli per tutti gli altri insegnamenti;
- sessione di settembre, un appello per tutti gli insegnamenti.

15.2 Il Consiglio di corsi di studio aggregato dispone, per ogni anno accademico, l'istituzione di almeno tre sessioni d'esame per il conseguimento della laurea.

15.3 Nelle sessioni in cui sono previsti due o tre appelli di esame, essi sono distanziati, di norma, di almeno due settimane. Il calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica è semestrale ed è pubblicato all'inizio del relativo periodo didattico. Gli appelli delle sessioni d'esame invernale ed estiva iniziano almeno una settimana dopo la fine delle lezioni di ciascun insegnamento.

15.4 Gli esami possono essere svolti esclusivamente nelle date d'appello programmate. Eventuali spostamenti della data d'inizio dell'appello devono avere carattere di eccezionalità e devono essere



richiesti, con l'indicazione delle relative motivazioni al Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato e al Direttore del Dipartimento. Le date e l'orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati.

15.5 Le prove d'esame degli insegnamenti da 12 crediti formativi, qualora siano articolati in due moduli, danno luogo ad un'unica valutazione finale.

15.6 In caso di impossibilità del Docente ufficiale dell'insegnamento a essere presente nella data pubblicata, sopravvenuta in tempi tali da rendere disagiata per gli studenti l'indicazione di una nuova data (ad esempio: nella stessa giornata in cui è previsto l'esame o comunque dopo la chiusura delle iscrizioni on line), lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato, proponendo il nominativo di un sostituto fra i docenti ufficiali che compongono la commissione d'esame.

15.7 Eventuali prove in itinere possono svolgersi unicamente nel periodo fissato nel calendario didattico ed in ogni caso mai durante il periodo di lezione. La decisione in merito all'ammissione a tali prove compete al docente ufficiale dell'insegnamento, il quale può riservarla ai soli studenti dallo stesso ritenuti frequentanti oppure estenderla a tutti gli studenti. La data di svolgimento di tali prove deve essere resa nota entro l'inizio delle lezioni.

15.8 Gli esami di profitto sono volti ad accertare il grado di preparazione degli studenti. Possono essere orali e/o scritti.

La verbalizzazione dell'esito dell'esame, a cura del Presidente della Commissione, avviene in formato elettronico con apposizione di firma digitale, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

15.9 Le modalità di svolgimento degli esami, l'eventuale effettuazione di prove in itinere, unitamente all'indicazione del materiale didattico obbligatorio e integrativo, devono essere esplicitate adeguatamente nel programma dell'insegnamento pubblicato sul sito del Dipartimento e non possono essere modificate nel corso dell'anno accademico di riferimento. Compete al docente ufficiale dell'insegnamento assicurare che tutti i componenti della Commissione d'esame si attengano scrupolosamente alle sue indicazioni.

15.10 Lo studente è tenuto a verificare il programma richiesto per il sostenimento dell'esame.

15.11 In caso di esame scritto, il Presidente della Commissione deve assicurare che:

- la comunicazione degli esiti della prova agli studenti avvenga in tempo utile a consentire la loro eventuale partecipazione all'appello d'esame successivo;
- la visione dei compiti agli studenti eventualmente interessati abbia luogo in una data o almeno in un orario che preceda la registrazione e che deve essere comunicata agli studenti con debito preavviso;
- le prove scritte devono essere conservate per almeno 18 mesi dalla data della prova;
- le indicazioni relative alla visione dei compiti e alla conservazione delle prove sono applicate anche in caso di prove intermedie.

15.12 In caso di esame scritto e orale, oltre a quanto indicato al punto precedente, anche la prova orale dovrà aver luogo in tempo utile a consentire l'eventuale partecipazione degli studenti all'appello successivo.

15.13 Per gli esami che si svolgano unicamente in forma scritta, dopo la pubblicazione dei risultati, lo studente è chiamato ad accettare o meno il voto entro la data indicata. Per gli studenti che non esprimano indicazioni di accettazione o meno, vige la regola del silenzio assenso. Il rifiuto del voto deve essere esplicitamente espresso e non è desumibile dall'iscrizione all'appello successivo.

15.14 Per gli esami che avvengono, in tutto o in parte, in forma orale, lo studente esprime l'accettazione del voto direttamente al docente esaminatore.

15.15 Il superamento dell'esame, oltre all'acquisizione dei relativi crediti formativi universitari, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, o l'attribuzione di un'idoneità. Il voto finale o l'idoneità viene riportato dal Docente responsabile su apposito verbale.

Nel verbale viene riportato, per ciascuno iscritto alla prova, il risultato finale dell'esame espresso in trentesimi, solo nel caso in cui questo sia pari o superiore a 18/30. In caso di mancato superamento dell'esame, viene indicata la sola insufficienza, non corredata da valutazione. Per gli altri candidati, vengono riportate, a seconda del caso, le indicazioni di "assente" o di "ritirato". Lo studente può controllare sul sistema informatico l'avvenuta registrazione dell'esame.

15.16 Lo studente, in regola sul piano amministrativo e contributivo, è tenuto a iscriversi all'esame secondo le modalità previste dal sistema informatico adottato dall'Ateneo. All'atto dell'iscrizione, allo studente può essere richiesta la compilazione di un questionario di valutazione dell'insegnamento.

15.17 La composizione e il funzionamento delle Commissioni d'esame sono indicati nell'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo.

La nomina delle Commissioni d'esame è disciplinata dal Consiglio di corso di studi aggregato.

15.18 Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo.

15.19 Il calendario didattico, l'orario delle lezioni e le date degli appelli sono pubblicati sul portale di Ateneo nella sezione "Didattica".

15.20 Nel caso in cui la data dell'esame sia successiva al rientro presso la sede di appartenenza, gli studenti stranieri partecipanti al programma Erasmus potranno essere autorizzati dal CCSA a sostenere la prova a distanza nella sessione d'esame immediatamente successiva alla loro partenza.

15.21 Gli studenti con disabilità o con DSA, anche di tipo temporaneo, al fine dell'ottenimento di misure compensative e parzialmente dispensative che vadano nella direzione di realizzare una reale condizione di pari opportunità, devono segnalare alla Commissione di Ateneo per le disabilità le misure di cui intendono avvalersi. La Commissione si interfaccia con il docente titolare dell'insegnamento e comunica allo studente le decisioni concordate con il docente.

15.22 Studenti atleti di alto livello

15.22.1 Ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 172 del 28 ottobre 2018 e visto il Protocollo d'intesa "*Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto livello*", siglato da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP), dal Centro universitario sportivo italiano (CUSI) e dall'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDUSI), gli "studenti atleti di alto livello" possono presentare documentata istanza, allegando una certificazione rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paraolimpico o dal Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) dalla quale emergano le attività sportive, le modalità di svolgimento e i risultati ottenuti, al Presidente del Consiglio di corsi di studio per concordare, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli studenti e compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d'esame nella medesima sessione, nelle seguenti ipotesi:



- la data già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di una convocazione a cui lo studente è stato invitato, così come attestato dalla federazione di appartenenza;
- la data già fissata nel calendario accademico coincida con il giorno successivo a una convocazione che si svolge a una distanza superiore ai 200 Km.

15.22.2 Ai sensi del citato Protocollo d'intesa, sono considerati “studenti atleti di alto livello”:

- rappresentanti delle nazionali che partecipano a competizioni internazionali;
- atleti degli sport individuali compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile e/o assoluti all'inizio dell'anno accademico di riferimento;
- per gli sport di squadra, che militano in Società partecipanti ai Campionati di massima serie;
- studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paraolimpici;
- “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

Art. 16. Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle certificazioni linguistiche

Gli studenti in possesso di certificazioni internazionali di conoscenza linguistica (approvate dal Consiglio di corsi di studio aggregato e riportate al seguente indirizzo internet <https://www.unibs.it/node/257>) sono tenuti a presentarle alla Segreteria studenti/didattica per la loro valutazione ed eventuale riconoscimento di frequenza e/o esame.

Art. 17. Modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti

17.1 Stage

Non sono previsti stage curriculari. Lo studente può tuttavia svolgere volontariamente un'attività di stage, anche in connessione alla preparazione della tesi di laurea magistrale, avvalendosi dei servizi gestiti dell'apposita unità organizzativa dell'Ateneo.

17.2 Periodi di studio all'estero

Gli esami superati durante periodi di studio all'estero, effettuati nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di scambio attivati dal Dipartimento o dall'Ateneo, sono valutati dalla Commissione Erasmus e relazioni internazionali che ne propone al Consiglio di corsi di studio aggregato il riconoscimento come esami equipollenti a quelli previsti dal corso di studio. I crediti formativi relativi alle attività a scelta possono essere acquisiti dallo studente anche durante i periodi di studio all'estero e, in tal caso, l'esame superato verrà registrato nella denominazione originale senza che vi sia alcun riconoscimento di equipollenza.

17.3 Modalità di verifica di altre competenze richieste e relativi crediti

Le altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, per un ammontare di 2 crediti formativi, sono annualmente definite dal Consiglio di corsi di studio aggregato e vengono erogate tramite “laboratori”, volti a sviluppare competenze professionali e relazionali in ordine a tematiche di rilievo per il corso di studi o il curriculum al quale lo studente è iscritto. L'offerta di laboratori può variare di anno in anno, in relazione all'evoluzione in atto a livello professionale. Tali attività si esauriscono nel corso di un singolo anno accademico, senza che, in caso di disattivazione, lo studente maturi il diritto a sostenere



l'esame negli anni successivi. Lo studente che non abbia ottenuto i relativi crediti formativi nell'ambito di tale anno dovrà inserire nel proprio piano di studi il nuovo laboratorio previsto nell'offerta didattica del corso di studi.

Art. 18. Prova finale

18.1 Attività formative per la preparazione della prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione e nella discussione di una tesi di ricerca a cui sono attribuiti 16 crediti formativi. Tale relazione può essere svolta in Italia o all'estero, secondo quanto disposto dal Regolamento per la preparazione di tesi o relazioni finali all'estero.

18.2 Ammissione alla prova finale

Per essere ammesso alla prova finale, lo studente interessato deve:

- almeno quattro mesi prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, presentare on-line il titolo provvisorio della tesi concordato con il Relatore;
- aver superato, almeno entro 15 giorni prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, tutti gli esami previsti dal piano di studi;
- almeno un mese prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, presentare domanda di laurea on-line indicando il titolo definitivo della tesi e il nominativo del Correlatore concordati con il Relatore;
- effettuare l'upload del file della tesi di laurea entro il termine stabilito;
- effettuare l'upload della dichiarazione di autenticità, disponibile sul sito web dell'Ateneo, unitamente a copia del documento di identità.

Sia il titolo della tesi sia l'elaborato definitivo caricati on-line devono essere approvati dal Relatore entro i termini stabiliti dalla Segreteria studenti

Sul sito web di Ateneo, sono resi noti i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione all'esame finale.

18.3 Prova finale

18.3.1 L'argomento della tesi di laurea è concordato con il Relatore, coerentemente con i contenuti del settore-scientifico disciplinare di appartenenza del medesimo.

18.3.2 La tesi di laurea può essere svolta in lingua italiana o in lingua inglese. La responsabilità della correttezza della lingua italiana e inglese è in capo al laureando.

18.3.3 L'argomento della tesi è attribuito, su istanza dello studente interessato, da un professore o da un ricercatore al quale è attribuito lo svolgimento di un insegnamento nell'ambito del Dipartimento e che svolge il ruolo di Relatore. L'accoglimento dell'istanza è subordinato all'acquisizione, da parte dello studente, dei crediti formativi relativi al settore scientifico-disciplinare di afferenza del professore o ricercatore e alla compatibilità con le disponibilità didattiche di quest'ultimo, nel rispetto di una equilibrata ripartizione dei carichi relativi e in modo da garantire il più ampio ricorso alle competenze disponibili in Dipartimento. È affidata al Relatore l'indicazione del Correlatore, individuato fra i professori, i ricercatori o i cultori della materia del Dipartimento.

Annualmente è resa nota la distribuzione del carico di lavoro fra i docenti, con riferimento alle tesi di laurea di cui sono risultati relatori nell'anno accademico precedente.

18.3.4 La commissione della prova finale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo, è



composta da almeno sette membri, tra cui il relatore, e viene nominata dal Direttore del Dipartimento. Nella composizione della medesima, deve essere in ogni modo garantita la maggioranza di professori di ruolo ai sensi del comma 2 del succitato art. 27. La commissione è presieduta dal professore di prima o seconda fascia con maggiore anzianità di ruolo ovvero dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato se presente. Il Presidente garantisce la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di corsi di studio aggregato. Il Presidente provvede altresì, in apertura di seduta, a nominare un segretario.

18.3.5 Preso atto del giudizio del Relatore, la commissione si riunisce in seduta pubblica, ai sensi del comma 7 dell'articolo 27 del Regolamento didattico di Ateneo, e procede alla discussione col candidato, sul contenuto della tesi presentata.

18.3.6 La commissione esaminatrice, al termine della discussione, delibera in segreto il voto finale. Alla deliberazione possono partecipare soltanto i membri della commissione che hanno assistito alla discussione. La deliberazione è assunta a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto finale è espresso in centodecimi a prescindere dal numero di componenti facenti parte della commissione. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi (66/110).

18.3.7 L'esito della prova finale e la votazione finale sono comunicati al candidato in sede di proclamazione.

18.3.8 La verbalizzazione elettronica dell'esame è effettuata mediante l'apposizione della firma digitale del Presidente della commissione. Eccezionalmente, in caso di motivato impedimento, la verbalizzazione può effettuarsi su supporti cartacei con sottoscrizione da parte dei componenti della commissione. Il Presidente della commissione è responsabile unico del procedimento di verbalizzazione dell'esame di Laurea.

18.3.9 Le sessioni di laurea si svolgono secondo il calendario approvato annualmente.

18.4 Votazione

Ai fini della valutazione finale, la commissione deve accertare il livello di maturità complessiva raggiunta dal candidato. La votazione finale è espressa in centodecimi ed è calcolata come somma di:

- a) la media delle votazioni riportate negli esami di profitto superati dal candidato, calcolata ponderando i voti per il numero di crediti attribuiti all'insegnamento a cui l'esame si riferisce ed espressa in centodecimi. Eventuali crediti formativi riconosciuti senza voto e gli esami extracurricolari non entrano a far parte della media finale;
- b) la valutazione compiuta dalla commissione di laurea, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

Il punteggio finale è arrotondato all'intero inferiore se la parte decimale del punteggio è inferiore a 0,5 e all'intero superiore se è superiore o uguale a 0,5.

Qualora il voto risultante dal calcolo precedente sia pari a centodieci, la commissione, su proposta del Relatore, all'unanimità ed esistendone i presupposti, può concedere la lode.

Art. 19. Diploma Supplement

Come previsto dal DM 270/2004, per facilitare la mobilità studentesca nell'area europea, l'Università rilascia a ciascun laureato, insieme al diploma, un supplemento informativo (diploma supplement) che riporta, in versione bilingue, la descrizione dettagliata del suo percorso formativo.



Art. 20. Riconoscimento dei crediti formativi universitari

L'eventuale riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate è disciplinato dal Regolamento Studenti a cui si rimanda.

Art. 21. Modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio

Gli studenti regolarmente iscritti al corso di studio in Moneta Finanza e Risk Management possono presentare al Consiglio di corsi di studio aggregato domanda di riconoscimento della carriera universitaria pregressa, con eventuale abbreviazione di corso, a seguito di:

a) passaggi tra corsi di studio dell'Università di Brescia

Il passaggio da altri Corsi di Studio è subordinato al possesso dei requisiti curriculari e di personale preparazione previsti all'art. 5 per l'ammissione al Corso di Studio.

b) trasferimento da altre sedi universitarie

Il trasferimento al Corso di laurea magistrale è subordinato al possesso dei requisiti curriculari e di personale preparazione previsti all'art. 5 per l'ammissione al Corso di Studio.

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata dal Consiglio di corsi di studio sulla base di idonea documentazione presentata a corredo della domanda di ammissione.

A tal fine, lo studente deve presentare alla Segreteria studenti apposita domanda di pre-valutazione secondo le modalità stabilite di anno in anno.

A seguito di verifica dei requisiti con esito positivo, lo studente potrà inoltrare domanda di trasferimento all'Università di provenienza.

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: <https://www.unibs.it/node/796>.

Art. 22. Ammissione a singoli insegnamenti

L'ammissione ai singoli insegnamenti è disciplinata dal Regolamento didattico di Ateneo a cui si rimanda.

Art. 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

23.1 Il corso di studio è sottoposto con frequenza periodica non superiore a cinque anni ad una valutazione riguardante in particolare:

- la validità degli aspetti culturali e professionalizzanti che costituiscono il carattere del CdS;
- l'adeguatezza degli obiettivi formativi specifici rispetto ai profili culturali e professionali attesi;
- la coerenza dei profili professionali con gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati;
- l'adeguatezza dell'offerta formativa e dei suoi contenuti al raggiungimento degli obiettivi proposti;
- l'efficienza organizzativa del CdS e delle sue strutture didattiche;
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Consiglio di corso;
- la performance didattica dei docenti nel giudizio degli studenti;
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;



- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.

23.2 Il Consiglio di corso, con la supervisione del Presidio della qualità di Ateneo e del Presidio della qualità di Dipartimento e tenuto conto delle indicazioni formulate dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nelle proprie relazioni annuali, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per analizzare gli aspetti sopra elencati. Allo scopo di governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*, in tale valutazione si tiene conto del monitoraggio annuale degli indicatori forniti dall'ANVUR nonché dell'esito delle azioni correttive attivate anche a seguito delle relazioni annuali delle CPDS.

23.3 La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portata a conoscenza dei singoli docenti.

Art. 24. Consiglio del corso di studi e suoi organi

24.1 Il corso di studio in Economia afferisce al Consiglio di corsi di studi aggregato in Economia e Management.

24.2 Il Consiglio di corsi di studio aggregato è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno, ed è composto da tutti i docenti a cui è attribuito un insegnamento nell'ambito dei corsi di studio del Dipartimento di Economia e Management e da una rappresentanza degli studenti.

24.3 Il Consiglio di corsi di studio aggregato ha il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio, alla disciplina delle commissioni di esame per le verifiche del profitto degli studenti, nonché all'organizzazione dei calendari degli esami di profitto e delle prove finali.

24.4 L'elezione delle rappresentanze studentesche è disciplinata dal Regolamento elettorale dell'Università.

Art. 25. Sito Web

Il corso di studio dispone di apposita sezione all'interno del sito WEB dell'Ateneo nella quale sono contenute tutte le informazioni utili agli studenti ed al personale docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo.

In tale sezione, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono essere indicati:

- l'ordinamento didattico;
- la programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i programmi degli insegnamenti corredati dell'indicazione del materiale didattico necessario per la preparazione all'esame, le date fissate per gli appelli di esame, il luogo e l'orario in cui i singoli docenti sono disponibili per ricevere gli studenti;
- il regolamento didattico.



Art. 26. Rinvio ad altre fonti normative

Per quanto non esplicitamente previsto si rinvia alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 27. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2022.